

Avvertirò che questi guadagni l'amministrazione presso noi non li fa, nè li potrebbe fare, nè si fanno in verun altro paese.

PRESIDENTE. Osservo all'onorevole commissario regio che il nuovo emendamento del deputato Gallenga non è stato appoggiato, e quindi non può cadere in discussione. L'emendamento che ora si discute è il primitivo, quello cioè che toglierebbe la franchigia postale ai deputati ed ai senatori durante la Legislatura:

Pongo dunque ai voti l'emendamento primitivo proposto dal deputato Gallenga.

Vuole che se ne faccia la divisione?

GALLENGA. Sì, dev'essere diviso.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'emendamento nella parte che toglie la franchigia postale ai deputati.

(Non è approvato.)

Vuole che ponga ai voti la seconda parte?

GALLENGA. No!

PRESIDENTE. Cessa il bisogno di porre ai voti la seconda parte.

SANGUINETTI. Domando la parola.

Voglio ritirare l'emendamento che ho proposto nella seduta di sabato, perchè l'onorevole commissario regio mi dichiarò che sarebbesi provveduto nel senso da me proposto colle disposizioni da inserirsi nel decreto reale, di cui si parla nell'ultimo alinea di quest'articolo.

PRESIDENTE. Il deputato Chiavarina propone che all'articolo 32 si faccia la seguente aggiunta:

« La franchigia del carteggio dei membri del Parlamento comincia venti giorni prima dell'apertura della Legislatura, e sarà continuativa venti giorni dopo la chiusura della medesima. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Non è approvata.)

Il deputato Tonelli ha la parola su quest'articolo.

TONELLI. Quando io domandava se il Ministero credesse dover comprendere nella categoria del pubblico servizio la trasmissione degli atti originali e delle copie agli uffici del registro, onde accordare ai notai e segretari di mandamento la franchigia postale, mi riservavo ancora, pel caso che il mio concetto venisse respinto, di proporre un temperamento che valesse insieme a garantire la pubblica fede ed a far entrare nelle casse dello Stato un reddito che altrimenti loro sfuggirebbe.

Due fatti sono incontestabili: l'uno, che grandissima è la quantità dei contratti che fanno in luoghi lontani ai centri nei quali sono stabiliti gli uffici del registro e, dirò di più, del bollo e delle ipoteche; l'altro, che i notai, i segretari e le parti, per trasmettere a questi centri gli atti onde registrarli, bollarli, ipotocarli, non sono obbligati a servirsi della corrispondenza postale, anzi non possono assolutamente prevalersi di questo mezzo, perchè col mezzo della posta non è ammessa la trasmissione di denaro effettivo. Perciò loro è indispensabile valersi di particolari mezzi.

E da qui due conseguenze emergono: l'una, che gli atti originali ai quali è affidata la fede dei contratti, e che la legge con tanta gelosia vuole custoditi dai pubblici funzionari, debbono poi da questi affidarsi a mercenari pedoni, quindi un evidente pericolo che la pubblica fede sia violata; l'altra, che la cassa dello Stato nulla può incassare od utilizzare sopra siffatte corrispondenze, senza che ai funzionari medesimi ed al pubblico ne venga un vantaggio, giacché

forse più costerà loro la mercede ai particolarissimi corrieri che la discreta tassa di spedizione per posta.

Senonchè, essendo ora stata distribuita la legge sul registro modificata dal Senato, io veggo che all'articolo 33 è stata portata questa sostanziale modificazione, che porta doversi eseguire la registrazione sopra una copia da spedirsi dai notai e segretari.

Questa disposizione suffraga alla garanzia della pubblica fede e credo che la Camera la confermerà, ed in questo caso cesserebbe uno dei motivi per i quali io opinava dovesse accordarsi ai notai e segretari la franchigia postale.

Resta però l'altro motivo, cioè quello di procurare alle finanze un vantaggio col facilitare pel mezzo postale le corrispondenze degli accennati pubblici funzionari.

Colle spiegazioni già date dall'onorevole Susani nella precedente seduta io veggo che la tassa postale per la trasmissione dei pieghi manoscritti, compresa pure quella per il vaglia postale e la lettera, è così lieve che determinerà i notai e segretari a preferire la posta e ad abbandonare particolari corrispondenze.

Ma ad assicurare ciò, io veggo indispensabile che in via regolamentale sia statuito che i ricevitori del registro accettino i vaglia postali come danaro sonante pel pagamento della tassa, e che il piego che ritorna dal pubblico ufficio del registro al segretario o notaio non vada soggetto a nuovo pagamento di tassa postale.

La prima di queste disposizioni troverà luogo nell'esecuzione della legge sul registro, ma la seconda dev'essere presa in considerazione nell'esecuzione della legge postale. E credo infatti che, professati gli atti, la parte ha adempito al proprio obbligo in faccia alla legge; perciò credo anche che sia parte del pubblico servizio restituire i recapiti registrati e le bolle di registrazione senza ulteriori spese.

Nè potrebbero temersi contravvenzioni perchè il piego degli atti e delle ricevute parte da un pubblico funzionario interessato a tutelare l'interesse delle finanze e soggetto a gravi pene in caso di prevaricazione.

Senza pertanto fare una speciale proposta, io nutro fiducia che il Ministero, preoccupandosi del vantaggio che arrecherà alle finanze, accorderà al ritorno degli atti e delle ricevute la franchigia postale e prescriverà ai ricevitori del registro di accettare i vaglia postali in luogo di danaro effettivo pel pagamento delle tasse.

Vorrei domandare uno schiarimento all'onorevole commissario regio, cioè se creda di estendere l'esenzione, per ragione di pubblico servizio, anche al carteggio, alla trasmissione dei plichi che ha luogo tra il presidente della deputazione provinciale ed i membri della medesima, dei quali membri alcuni possono risiedere nel capoluogo della provincia dove si raduna la deputazione, ma molte volte, secondo le accidentalità, possono risiedere fuori del capoluogo.

Orà la trasmissione di questo carteggio è molto voluminoso, ed io credo che, quando questi membri non godessero della franchigia della tassa postale, i comuni o le provincie andrebbero sottoposti a dispendi molto gravi.

BARBAVARA, commissario regio. I limiti delle franchigie vengono determinati da decreti reali. La franchigia è limitata ed illimitata: tanto la franchigia limitata come l'illimitata non ha mai luogo per le corrispondenze di qualsiasi autorità verso un privato. Il privato quando riceve una lettera da un pubblico funzionario è obbligato a pagarne la tassa. Quindi, se si tratterà di una corrispondenza tra i presidenti della deputazione provinciale con pubblici funzionari,